

# Circolari ABI Serie Lavoro n. 73 - 28 novembre 2023

## FESTIVITÀ E SEMIFESTIVITÀ (AS/3260)

### “Ex festività” per il 2024

Ai sensi dell'art. 59 del ccnl 19 dicembre 2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (non modificato con l'Accordo di rinnovo del 23 novembre 2023 (1)) e dell'art. 14 del ccnl 13 luglio 2015 per i dirigenti (2), alle lavoratrici/lavoratori spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla Legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

I permessi sono riconosciuti qualora le ex festività ricorrano in giorni in cui è prevista la prestazione lavorativa per l'interessato e per i quali il dipendente medesimo abbia diritto all'intero trattamento economico.

La cadenza di dette giornate per l'anno 2024 è la seguente:

- \* 19 marzo: San Giuseppe (martedì);
- \* 9 maggio: Ascensione (giovedì);
- \* 30 maggio: Corpus Domini (giovedì);
- \* 29 giugno: SS. Apostoli Pietro e Paolo (sabato), festivo per il Comune di Roma;
- \* 4 novembre: Unità Nazionale (lunedì).

Per il 2024 il numero di ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è pertanto pari a 4.

In relazione al tema delle ex festività, va ricordato anche che l'art. 5 del citato Accordo di rinnovo del 23 novembre 2023 ha modificato l'art. 34 del ccnl del 2019 inserendo, tra l'altro, un nuovo comma 18 con il quale, “considerati i positivi risultati ottenuti dal Fondo per l'occupazione”, sono state prorogate al 31 marzo 2026 (data di scadenza dello stesso contratto nazionale) “le modalità

di funzionamento – incluso quanto previsto dal Verbale di Accordo 29 gennaio 2018 (3) – e di finanziamento” del Fondo stesso. Pertanto, continua a trovare applicazione la previsione secondo cui il contributo del singolo dipendente al Fondo per l’occupazione (F.O.C.) è fissato, per i quadri direttivi, nella misura di una giornata lavorativa annua da realizzare attraverso la rinuncia ad una giornata di ex festività (4). Il medesimo contributo di una giornata di ex festività è da applicare anche ai dirigenti (art. 14, comma 4, del ccnl 13 luglio 2015).

---

(1) V. lettera circolare ABI del 24 novembre 2023, prot. DSL/001533.

(2) V. lettera circolare ABI del 3 giugno 2019, prot. USW/001052.

(3) V. circolare ABI, serie Lavoro, n. 21 del 20 febbraio 2018.

(4) Per completezza, si ricorda che, per gli appartenenti alle aree professionali, tale contributo si realizza attraverso la rinuncia a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 104, comma 2, del ccnl 19 dicembre 2019 come rinnovato con l’Accordo 23 novembre 2023; v., inoltre, per gli aspetti di ulteriore dettaglio (ad esempio, lavoratrici/lavoratori in part time o con particolari articolazioni di orario), la circolare ABI, serie Lavoro, n. 40 del 5 aprile 2013.